

LEGITTIMITA' DELL'ISTITUTO DELLA GIUSTA CAUSA

Poichè gli argomenti e le ragioni, portate nel nostro articolo sulla riforma dei contratti agrari (1), valgono a dimostrare la legittimità della riforma stessa e dei vari punti in essa contenuti, non ci sembra necessario scendere ad una trattazione particolare di ciascuno di essi.

C'è un punto tuttavia che non possiamo non trattare e illustrare a parte, sia per l'importanza che ha in se stesso, sia per le forti polemiche che ha suscitato: è il punto della cosiddetta « GIUSTA CAUSA », accanitamente combattuto e difeso dalle due parti in contrasto. Vedremo dunque:

- 1) la durata dei contratti agrari, secondo la legislazione attualmente vigente;
- 2) la legittimità dell'istituto della giusta causa, introdotto nel progetto di riforma dei patti agrari;
- 3) le principali obiezioni, mosse contro tale istituto.

I. DURATA DEI CONTRATTI AGRARI

1) Durata dei contratti agrari.

Le disposizioni del Codice Civile circa la **durata dei contratti agrari** variano secondo che si tratta di contratti d'affitto, di mezzadria o di colonia parziaria.

A) La *durata dell'affitto*: a) non può essere minore di quella stabilita dalle norme [legislative] (art. 1628); b) « l'affitto a tempo indeterminato di un fondo soggetto a rotazione di colture si reputa stipulato per il tempo necessario, affinché l'affittuario possa svolgere e portare a compimento il normale ciclo di rotazione delle colture praticate nel fondo »; c) « se il fondo non è soggetto ad avvicendamento di colture, l'affitto si reputa fatto per il tempo necessario alla raccolta dei frutti »; d) « [in ogni caso] l'affitto non cessa se prima della scadenza una delle parti non ha dato disdetta con preavviso di sei mesi » (art. 1630).

B) La *mezzadria*: a) se è « a tempo indeterminato, s'intende convenuta per la durata di un anno agrario [dall'11 novembre al 10 novembre successivo], salvo le diverse disposizioni delle norme legislative] e si rinnova tacitamente di anno in anno, se non è stata comunicata disdetta almeno sei mesi prima della scadenza » (art. 2143); b) se è « a tempo determinato, non cessa il diritto alla scadenza del termine, se non è comunicata la disdetta », come per la mezzadria a tempo indeterminato (art. 2144).

C) La *colonia parziaria* dura « per il tempo necessario, affinché il colono possa svolgere e portare a compimento il ciclo normale di rotazione delle colture praticate nel fondo »; in mancanza di tale rotazione delle colture, « la colonia parziaria non può avere una durata inferiore a due anni » (art. 2165).

2) Blocco delle disdette.

Queste disposizioni del Codice Civile furono **sospese durante e dopo l'ultima guerra mondiale**, a causa della situazione di emer-

(1) Cfr. *Aggiornamenti Sociali*, (marzo) 1955, pp. 97-112 (rubr. 411).

genza, creata dal conflitto. Inizialmente fu una sospensione « di fatto », ma poi divenne « di diritto », perchè a partire dal 1944, i contratti agrari, con leggi o decreti speciali (2), furono prorogati **di anno in anno**, finchè nel 1952 si stabilì che la proroga valesse **sino al varo della nuova riforma**, e più precisamente « sino al termine dell'annata in corso al momento dell'entrata in vigore di una nuova legge, contenente norme di riforma ». Si instaurò così quel regime di **blocco delle disdette**, che la nuova riforma vorrebbe non abolire, ma temperare e normalizzare, con l'adozione dell'istituto della « giusta causa », tenendo conto delle condizioni e delle esigenze economiche e sociali dell'agricoltura e del mondo rurale.

3) Istituto della « giusta causa ».

L'istituto della « giusta causa » consiste in un disposto giuridico per cui i proprietari, allo scadere del contratto, possono disdettare i loro contadini **solo** in quei casi e per quei motivi ragionevoli e gravi, che sono tassativamente indicati e chiaramente definiti dalla legge, e non per semplice capriccio o risentimento personale, per avversione politica o per altri motivi di questo genere, come si poteva fare nel passato.

Recentemente (dopo la presentazione del progetto Gozzi) (3), si è cominciato a distinguere e a parlare di « **giusta causa permanente o perenne** » e di « **giusta causa temporanea o provvisoria** », secondo che la limitazione della facoltà di disdetta viene concepita come una innovazione e una **conquista giuridica definitiva**, valida per sempre, oppure come una innovazione e una **conquista provvisoria**, ristretta cioè ad un periodo di tempo più o meno lungo, dopo il quale i proprietari riacquisterebbero la loro libertà d'azione (come appunto propone l'on. Gozzi nel suo progetto). Nella nostra trattazione, noi ci riferiamo **unicamente** all'istituto della **giusta causa permanente** (la sola che rappresenti una vera conquista e un vero progresso per i contadini), **anche se**, per brevità, diremo soltanto « istituto della giusta causa », o « giusta causa ».

II. LEGITTIMITA' DELL' ISTITUTO DELLA GIUSTA CAUSA

La **legittimità** dell'istituto della giusta causa ci sembra risultare dal fatto che esso:

— risponde ad una legittima istanza delle masse contadine;

(2) Cfr. R.D.L. 3 giugno 1944, n. 146 (*G. U.*, 24 giugno 1944, n. 36, *serie speciale*); D.L.L. 5 aprile 1945, n. 157 (*G. U.*, 2 maggio 1945, n. 53); D.L.C.P.S. 1 aprile 1947, n. 273 (*G. U.*, 3 maggio 1947, n. 101); Legge 4 agosto 1948, n. 1094 (*G. U.*, 20 agosto 1948, n. 193); Legge 3 giugno 1949, n. 321 (*G. U.*, 25 giugno 1949, n. 144); Legge 25 giugno 1949, n. 353 (*G. U.*, 7 luglio 1949, n. 153); Legge 15 luglio 1950, n. 505 (*G. U.*, 26 luglio 1950, n. 169); Legge 16 giugno 1951, n. 435 (*G. U.*, 26 giugno 1951, n. 143); Legge 11 luglio 1952, n. 765 (*G. U.*, 12 luglio 1952, n. 160).

(3) Cfr. *Aggiornamenti Sociali*, (marzo) 1955, p. 105 (rubr. 411).

- è un corollario dell'insegnamento dei Papi sulla dignità della persona umana;
- è il fondamento e la chiave di volta di tutta la riforma dei contratti agrari.

1) L'istituto della giusta causa risponde ad una legittima istanza delle masse contadine.

Le fonti per conoscere le aspirazioni delle masse contadine sono principalmente le prese di posizione e le dichiarazioni ufficiali dei loro rappresentanti e gli o.d.g., le mozioni e le risoluzioni discusse e approvate democraticamente nei loro congressi o convegni.

Ora, se interroghiamo queste fonti, troviamo che la **totalità dei contadini soggetti alla disdetta** (ossia gli affittuari, i mezzadri e i coloni parziosi), si è pronunciata **per l'istituto della giusta causa permanente**.

Nel dare qualche esempio di questi « pronunciamenti », avvertiamo che di proposito ci appelliamo unicamente ad *organizzazioni non social-comuniste*, sia perchè la loro testimonianza ci sembra avere maggiore forza, essendo immuni da sospetti di demagogia, sia perchè tutti conoscono la preferenza delle *organizzazioni socialcomuniste* per il progetto Segni-Sampietro, che consacra il principio della giusta causa permanente, e la loro accanita opposizione agli altri progetti e al recente « compromesso Scelba » i quali, o ignorano il principio della giusta causa (progetto Ferrari), o si sono praticamente schierati per la giusta causa provvisoria (progetto Gozzi o compromesso Scelba) (4).

a) Pronunciamento della « Coltivatori Diretti ».

La **Confederazione Nazionale dei Coltivatori diretti** (che comprende circa 1.200.000 iscritti), intervenendo recentemente nella questione dei patti agrari, a nome delle centinaia di migliaia di famiglie contadine, da essa rappresentate, chiedeva che l'**istituto della giusta causa fosse « inserito con pienezza e con chiarezza nella legge di riforma dei contratti agrari, a tutela degli interessi di centinaia di migliaia di famiglie coltivatrici, [essendo esso] l'unico strumento che garantisce l'applicazione effettiva delle leggi e dei contratti »** (5).

(4) Cfr. *Avanti!*, 2 febbraio 1955, p. 2: « *Domenica la protesta per i patti agrari. Migliaia di assemblee in tutti i Comuni d'Italia. Già decisi 88 concentramenti contadini in 12 provincie* »; *l'Unità*, 15 febbraio 1955, p. 1: « *Manifestazioni e scioperi contadini contro l'affossamento della riforma Segni* »; *ibidem*, 19 febbraio 1955, p. 1: « *Migliaia di contadini bolognesi manifestano per la giusta causa* »; *Avanti!*, 18 febbraio 1955, p. 1: « *La protesta crescente dei contadini contro il compromesso Scelba... Ai coltivatori diretti si affiancano i braccianti. Proteste in tutta Italia* »; *Avanti!*, 20 febbraio 1955, p. 6: « *Proteste in Umbria, Toscana e nel Ravennate contro la capitolazione sui patti agrari. La giusta causa rivendicata dalla Federbraccianti* »; *l'Unità*, 24 febbraio 1955, p. 1: « *Scioperi nelle campagne di Pisa, Arezzo e Perugia contro l'accordo Scelba* »; ecc. ecc.

(5) *Il Coltivatore*, 15 gennaio 1955, p. 1. Dopo il raggiungimento dell'accordo o *compromesso Scelba*, l'on. BONOMI, presidente della « Col-

b) Pronunciamento delle ACLI.

Le ACLI si sono pronunciate **più volte** sui patti agrari, e sempre chiedendo l'adozione e il riconoscimento del **principio della giusta causa**.

Il **4 giugno 1954**, la Presidenza centrale, facendo sue le conclusioni del convegno di studio, promosso dalla Commissione Nazionale Tecnica delle ACLI-TERRA, dichiarava di non poter « accettare che si pensasse a fare dei passi indietro su quanto era stato già deciso con la legge, votata nel 1950, secondo il progetto presentato dal Ministro Segni », e **insisteva sull'adozione dell'istituto della giusta causa**, richiesto « dalla necessità di assicurare al lavoratore agricolo la continuità della sua permanenza nel fondo e di conseguenza il suo impegno alla conduzione » (6).

In una risoluzione del secondo **Congresso nazionale delle ACLI-Terra** tenutosi a **Firenze** nei giorni **3-4 dicembre 1954**, si riaffermava « l'urgenza di una disciplina giuridica dei rapporti fra gli operatori agricoli », e la **necessità dell'adozione « dell'istituto della giusta causa con carattere di continuità »** (7).

In una riunione, tenuta a **Padova** il **14 novembre 1954**, alla presenza dei parlamentari d. c. della regione, a seguito di una serie di inchieste e di incontri tra i contadini, le ACLI venete chiedevano esplicitamente i punti seguenti:

a) *che il concetto di « giusta causa » sia accolto nella sua primitiva formulazione di perpetuità e sia fissato con precisa determinazione e non con formula vaga, suscettibile di interpretazioni particolaristiche; b) che sia respinto il concetto di creare una « vacanza » nel passaggio tra l'attuale situazione di blocco e l'entrata in vigore della legge* (8).

Il **15 gennaio 1955**, in una riunione del **Comitato regionale lombardo** delle ACLI, con la partecipazione del Presidente centrale, on. Penazzato, fu votato all'unanimità un o.d.g., in cui, fra l'altro, si diceva:

« Per il problema dei patti agrari, le ACLI rilevano che il richiesto carattere di continuità per la giusta causa, oltre che essere stato ammesso da precedenti progetti, già approvati da un ramo del Parlamento, non è per nulla contrario alla dottrina sociale cristiana e non pone affatto in gioco il diritto di proprietà, ma anzi meglio lo garantisce nello spirito della Costituzione. Le ACLI richiamano pertanto ai parlamentari, partiti e Governo, la necessità di tutelare, senza indugi, la sicurezza del lavoro di milioni di lavoratori agricoli » (9).

tivatori diretti », ha dichiarato che tale accordo non è soddisfacente per le categorie contadine da lui rappresentate, perchè l'indennizzo spettante agli affittuari escomiati è così basso, che c'è pericolo che i proprietari non lo paghino essi stessi, ma lo facciano pagare dai nuovi affittuari (cfr. *Il Coltivatore*, 19 febbraio 1955, p. 1).

(6) *Il Giornale dei Lavoratori*, 24 giugno 1954, pp. 1 e 4.

(7) *Ibidem*, 16 dic. 1954, p. 1.

(8) *Il Popolo di Milano*, 17 nov. 1954, p. 5.

(9) *Il Giornale dei Lavoratori*, 20 gennaio 1955, p. 1.

c) Pronunciamento della CISL.

Anche la **CISL** si è pronunciata più volte sulla questione dei contratti agrari. Così il 4 maggio 1954 rilevava il carattere « d'urgenza e di inderogabile soluzione » che presentava il problema, e chiedeva, come « **condizione fondamentale il riconoscimento del principio della giusta causa della disdetta** », sia nel caso in cui i contratti siano stipulati a tempo determinato come nel caso in cui siano stipulati a tempo indeterminato (10).

Il 7 giugno 1954, una risoluzione della Segreteria Confederale riafferma che « **il principio della giusta causa deve essere assolutamente introdotto nella legge**, debitamente perfezionato in alcune delle ipotesi di sua applicazione » (11).

Il 13 dicembre 1954, la **CISL** inviava al Presidente del Consiglio, al Ministro dell'Agricoltura e ai Segretari dei quattro partiti democratici, una **memoria sui contratti agrari**, dove si chiede l'adozione del « principio della giusta causa... a tutela dei diritti dei contadini e a garanzia dell'adempimento, da parte dei proprietari, degli obblighi imposti loro dalla legge », e si indicano i **sei motivi** che dovrebbero essere considerati come **giusta causa di disdetta** (gravi inadempienze contrattuali, insufficienza della capacità lavorativa della famiglia contadina, esecuzione di opere di trasformazione agraria, incompatibili con la coltura precedente, coltivazione diretta da parte del proprietario, diversa sistemazione del fondo, contadino che possieda altrove un fondo proprio) (12).

d) Pronunciamento dell'UIL.

Non meno frequenti e non meno espliciti, in favore della giusta causa furono i **pronunciamenti dell'UIL** (Unione Italiana dei Lavoratori). Questa, infatti, il 24 novembre 1954, dopo un profondo esame di tutto il problema dei contratti agrari, **respinse categoricamente le proposte di legge Gozzi e Ferrari**, e riaffermò « la sua adesione ai principi fondamentali del progetto Segni », ammonendo che « qualora si intendesse ledere gravemente lo spirito di collaborazione che anima le forze democratiche, accettando impostazioni padronali, che riporterebbero l'ordinamento contrattuale agraria alle posizioni di un passato socialmente e politicamente superato, essa non esiterebbe ad intraprendere tutte quelle azioni che in ogni luogo servano a difendere i legittimi interessi delle categorie agricole rappresentate (13).

Il 12 gennaio 1955, l'UIL illustrava ampiamente il suo punto di vista in una memoria, inviata al Presidente del Consiglio, dove ribadiva la **necessità di adottare l'istituto della giusta causa permanente**.

« Indubbiamente il problema più importante e controverso in materia di patti agrari è quello della disdetta, intorno al quale si vanno ponendo perfino pregiudiziali di preteso ordine ideologico... Appare inconcepibile

(10) *Conquiste del Lavoro*, 15 febbraio 1954, p. 2.

(11) *Ibidem*, 12 giugno 1954, p. 2.

(12) *Ibidem*, 18 dic. 1954, p. 1.

(13) *La Giustizia*, 25 nov. 1954, p. 2.

come, mentre nei rapporti di salariato dell'industria si è giunti a concordare sul principio dell'inammissibilità del licenziamento ingiustificato, si voglia sostenere in un rapporto associativo o di affitto, che implica una ben più vasta comunione di interessi fra concedente e lavoratore, la libertà indiscriminata di disdetta a più o meno breve scadenza in favore della parte padronale...

«[Senza l'istituto della giusta causa] noi non abbiamo nessuna garanzia contro le prevedibili rappresaglie non tanto politiche, quanto sindacali, di cui sarebbero oggetto contadini di ogni corrente o di nessuna corrente... [In tale situazione] le masse contadine, timorose di perdere il lavoro e la tranquillità, rinunciano all'azione sindacale tradizionale e si riversano nei partiti e nelle organizzazioni estremiste; disertano gli uffici sindacali e le vertenze di lavoro e, in contrapposto larga parte di esse si riversano alle urne per votare contro i governi democratici (come è avvenuto alle elezioni del 7 giugno 1953)» (14).

Questi pronunciamenti, insieme con quelli che si sono avuti contro il recente « accordo Scelba », sono più che sufficienti per dimostrare che l'istituto della giusta causa risponde ad una delle istanze più forti delle masse contadine.

2) L'istituto della giusta causa è un corollario dell'insegnamento dei Papi sulla dignità della persona umana.

I Papi, come è noto, hanno levato più volte la loro voce in difesa della persona umana, della sua dignità, dei suoi diritti e delle sue prerogative. Secondo il loro insegnamento:

a) La persona umana ha una dignità che trascende tutto il creato materiale, essendo dotata di ragione ed elevata all'ordine soprannaturale.

Pio XI: « L'uomo ha un'anima spirituale e immortale; è una persona, dal Creatore ammirabilmente fornita di doni di corpo e di spirito..., elevata dalla grazia santificante al grado di figlio di Dio..., e dotata di molteplici prerogative: diritto alla vita, all'integrità del corpo, ai mezzi necessari alla vita..., alla proprietà e all'uso di essa » (15).

b) Tutti i beni materiali sono ordinati al soddisfacimento delle esigenze fondamentali della persona umana.

Pio XII: « Ogni uomo, quale vivente dotato di ragione, ha dalla natura il diritto fondamentale di usare dei beni materiali della terra, pur essendo lasciato alla volontà umana e alle forme giuridiche dei popoli di regolarne più particolarmente la pratica attuazione. Tale diritto individuale non può in nessun modo essere soppresso, neppure da altri diritti certi e pacifici sui beni materiali. Senza dubbio, l'ordine naturale derivante da Dio, richiede anche la proprietà privata e il libero e reciproco commercio dei beni con scambi e donazioni, come pure la funzione regolatrice del potere pubblico su entrambi questi istituti. Tutto ciò nondimeno, rimane subordinato allo scopo naturale dei beni materiali, e non potrebbe rendersi indipendente dal diritto primo e fondamentale, che a tutti ne concede l'uso; ma piuttosto deve servire a farne possibile l'attuazione in conformità con il suo scopo... »

(14) *Ibidem*, 14 gennaio 1955, p. 2.

(15) Pio XI, *Divini Redemptoris*, n. 27, in I. GIORDANI, *Encicliche Sociali*, Studium, Roma, 1946, p. 432.

« Il diritto originario sull'uso dei beni materiali, per essere in intima connessione con la dignità e con gli altri diritti della persona umana, offre ad essa... una base materiale sicura di somma importanza, per elevarsi al compimento dei suoi doveri morali. La tutela di questo diritto assicurerà la dignità personale dell'uomo e gli agevolerà l'attendere e il soddisfare in giusta libertà a quella somma di stabili obbligazioni e decisioni, di cui è direttamente responsabile verso il Creatore » (16).

c) La stessa vita ed organizzazione sociale non hanno altro scopo che lo sviluppo della persona umana.

Pro XII: « Origine e scopo essenziale della vita sociale, e quindi dello Stato, è la conservazione, lo sviluppo e il perfezionamento della persona umana. Una dottrina o uno Stato che misconosca il rispetto alla persona, e alla vita a lei propria non le conceda alcun posto nei suoi ordinamenti, nell'attività legislativa ed esecutiva, lungi dal promuovere e animare il pensiero sociale e attuarne le aspettative e le speranze, gli toglie ogni valore intrinseco, servendosene come di frase utilitaria la quale incontra in ceti sempre più numerosi, risoluta e franca ripulsa » (16-bis).

Alla luce di questi insegnamenti pontifici, ci pare giustificata l'affermazione che l'**istituto della giusta causa** può considerarsi come un **corollario della dottrina dei Papi** sulla dignità della persona umana. Infatti, con tale istituto si **salvaguarda la dignità umana di milioni di contadini**, sottraendoli all'arbitrio dei loro padroni e liberandoli dallo stato di incertezza in cui si trovano circa la loro dimora, e obbligando la proprietà terriera ad assolvere alla sua funzione, trasformandosi in fonte di pace e di benessere non solo per chi la possiede, ma anche per chi la lavora.

3) L'istituto della giusta causa è il fondamento e la chiave di volta di tutta la riforma dei contratti agrari.

Infatti, con la scarsità di terra che si ha in Italia, **senza l'istituto della giusta causa**, i contadini non proprietari sono sempre esposti al pericolo della disdetta. Ora, questa situazione li riempie di timore e di sgomento, non solo **per l'incomodo materiale** non indifferente che si incontra in ogni trasloco, e **per la pena che si prova nello staccarsi** da terre fecondate col proprio sudore e da persone e famiglie con cui si è forse cresciuti insieme, condividendo le gioie, le speranze e i dolori della vita, ma anche **per lo stato di perenne instabilità e incertezza** in cui sono costretti a vivere, a differenza della stragrande maggioranza dei loro concittadini, e **per la difficoltà** di trovare altrove una sistemazione definitiva e adeguata ai loro bisogni e alle loro aspirazioni.

Non c'è quindi da meravigliarsi se **il contadino, per evitare il pericolo di essere disdeittato, rinuncia praticamente ai diritti dell'equo canone o del riparto superiore al 50% o ad altri diritti**, che nella mente del legislatore dovrebbero contribuire al miglioramento e progresso economico e sociale di una parte così notevole del mondo rurale.

(16) Pio XII, *Radiomessaggio natalizio del 1942*, n. 7, in I. GIORNANI, *op. cit.*, p. 531.

(16bis) *Ibidem*.

« [Per comprendere la necessità e il significato dell'istituto della giusta causa] — osserva l'on. GATTO — occorre rifarsi alla situazione dei contadini, i quali sono sempre minacciati da una terribile spada di Damocle: la disdetta. Con la fame di terra che vi è in Italia, essi temono sempre di essere mandati via dai campi, perchè sanno che quando vengono mandati via da una parte, difficilmente essi possono trovare altra terra da lavorare. In una tale situazione, molte leggi che questo Parlamento ha fatto, sono state assolutamente inoperanti. In molte zone del nostro Paese la legge del 30% (17), il lodo De Gasperi (18), lo stesso equo affitto (19), non hanno affatto funzionato, perchè il proprietario ha sempre cercato il diretto accordo col contadino, e il contadino, di fronte al proprietario, quando gli viene minucciata la disdetta, si trova nella situazione di non poter mai dire di no » (20).

Ma non c'è una legge da invocare ed una Magistratura cui ricorrere? L'on. Gatto risponde:

« E' inutile dire che v'è una Magistratura alla quale si può adire per far valere il proprio diritto, se il contadino non ha il coraggio di adire al giudice, perchè teme che, dopo la sentenza, possa venire a lui anche un altro atto, che è l'atto che lo porterà alla fame. Il contadino ha paura di aver ragione... E' questa la situazione che ha dettato il criterio della giusta causa. Bisognava trovare qualche cosa che togliesse questa paura che ha il contadino di far valere il proprio diritto presso il proprietario... » (21).

L'on. Bonomi, Presidente della Confederazione dei Coltivatori diretti, e quindi in grado di conoscere le condizioni dei contadini italiani, conferma in pieno le dichiarazioni dell'on. Gatto.

« Negli anni del dopoguerra, Governo e Parlamento hanno fatto delle leggi in favore degli affittuari, dalla prima legge del 1944-45 (sotto il Mi-

(17) Secondo una disposizione legislativa, che risale al 1947-1948, l'affittuario obbligato, per contratto, a corrispondere il canone in uno dei cereali sottoposti a disciplina (all'ammasso totale o parziale), aveva diritto a convertire il canone in natura in canone in denaro, al prezzo del conferimento dei cereali all'ammasso, decurtato del 30%, che veniva lasciato al produttore « quale premio di produzione » (Cfr. D.L.C.P.S. 12 agosto 1947, n. 975 (G. U., 2 ottobre 1947, n. 226); Legge 18 agosto 1948, n. 1140 (G. U., 8 settembre 1948, n. 209).

(18) Il lodo De Gasperi è il giudizio arbitrale con cui l'on. De Gasperi, nel 1946, pose fine alla grave vertenza mezzadrile, sorta nelle regioni della Toscana, Romagna ed Emilia, dove i mezzadri, particolarmente colpiti dalla guerra, reclamavano una quota di riparto dei prodotti superiore a quella contrattuale del 50% (cfr. *Rassegna di Studi Sociali*, Firenze, 1947, pp. 166-167). Il lodo De Gasperi fu poi trasformato in legge ed esteso a tutta la Repubblica (cfr. D.L.C.P.S. 27 maggio 1947, n. 495, in G. U., 24 giugno 1947, n. 141).

(19) Un Decreto-Legge del Capo Provvisorio dello Stato del 1° aprile 1947 prevedeva la costituzione di Commissioni provinciali per « la valutazione della congruità dei canoni (d'affitto di fondi rustici) » e per la determinazione de « l'ammontare del canone da dover considerare normale ed equo, su la base di un'oggettiva indagine delle condizioni economiche della produzione, indicando anche i limiti al di là dei quali vi sia ragione di considerare la sperequazione grave » (Cfr. D.L.C.P.S. 1° aprile 1947, n. 277, in G. U., 5 maggio 1947, n. 102).

(20) *Camera dei Deputati*, seduta del 17 maggio 1949, p. 8591.

(21) *Ibidem*.

nistro Gullo) sullo sdoppiamento del prezzo del grano agli effetti del pagamento del prezzo di affitto, sino alla legge per la riduzione del 30% del prezzo dei cereali, emanato dal Ministro Segni e convalidato dal Parlamento nel 1948, e le altre leggi sulle commissioni tecniche e sulle sezioni specializzate presso i tribunali che dovevano stabilire l'equo canone di affitto. Ebbene, pochissimi affittuari hanno fatto ricorso alle commissioni per l'equo canone, e non tutti gli affittuari sono riusciti ad ottenere la riduzione del 30% negli affitti in cereali, perchè troppe volte gli affittuari non hanno il coraggio di chiamare il padrone davanti alla Commissione per l'equo canone, temendo di venire poi sfrattati alla fine della proroga del contratto...» (22).

Da queste testimonianze appare manifesto che l'istituto della giusta causa (intesa sempre come « giusta causa permanente » e non contaminata da compromessi, che, col pretesto di salvarla, la svuotano del suo contenuto), l'istituto della giusta causa è veramente il punto centrale e più importante della riforma dei contratti agrari, il punto su cui poggia tutta la riforma stessa. Senza l'istituto della giusta causa, tutte le altre disposizioni a favore dei contadini, come l'equo canone di affitto, la nuova quota di riparto dei prodotti, ecc., sono destinate a restare, il più delle volte, lettera morta, e così si viene a perpetuare nelle campagne uno stato di cose, che costituisce una grave offesa alla dignità umana e una grave accusa contro l'attuale ordinamento capitalistico, incapace di mettere la ricchezza a servizio dell'uomo e della collettività.

III. OBIEZIONI CONTRO L'ISTITUTO DELLA GIUSTA CAUSA

Contro l'istituto della giusta causa, fondamento e chiave di volta di tutta la riforma dei contratti agrari, sono insorte le cosiddette forze economiche del nostro Paese, le quali, sentendosi direttamente o indirettamente lese nei loro interessi, hanno promosso un'intensa campagna di stampa contro la nuova riforma, e specialmente contro l'istituto della giusta causa. Per conservare quindi agli argomenti precedenti tutta la loro forza e per dimostrare meglio la piena legittimità dell'istituto della giusta causa, è necessario rispondere alle principali obiezioni sollevate contro di esso dai suoi avversari.

1^a. OBIEZIONE. — L'istituto della giusta causa viola il diritto di proprietà.

(22) *Camera dei Deputati*, seduta dell'8 giugno 1949, p. 9094. L'on. BONOMI aggiunge: « Sono sicuro che se il Parlamento dovesse levare questo pilastro della giusta causa, anche l'on. Capua, anche gli uomini dell'estrema destra voterebbero ed osannerebbero a questa riforma dei contratti agrari. Ma, on.li Colleghi, io credo di poter affermare che se nella legge c'è un principio rivoluzionario di vera riforma, questo è precisamente la giusta causa. Noi con questa disposizione, con questa norma, intendiamo, dopo aver tante volte affermata la supremazia del lavoro sul capitale, dopo aver tante volte esaltata la dignità del lavoro, dopo aver proclamato nell'art. 1 della Costituzione che la Repubblica italiana è una Repubblica che si fonda sul lavoro, noi intendiamo, ripeto, lasciar da parte le chiacchiere e passare ai fatti: diamo realmente una prevalenza al lavoro sul capitale. Questa è l'essenza di questa legge! ».

MARIO MISSIROLI, direttore de « *Il Corriere della Sera* », esprime questa accusa nei termini seguenti:

« *La giusta causa perenne, quest'assurdo giuridico, economico e morale... significa, si voglia o no, un attentato gravissimo, di portata irrimediabile, al principio stesso della proprietà, come è stato più volte dimostrato... Ora il compromesso governativo [accordo Scelba] restaura su questo punto, il diritto di proprietà, dato che, trascorso un certo periodo di tempo, il proprietario di un fondo ha la possibilità di sostituire il colono, versando un indennizzo* » (23).

RISPOSTA. — A questa obiezione si è già risposto nell'articolo precedente (24), dicendo col Brucculeri de « *La Civiltà Cattolica* » « che non si tratta di una violazione o di un annullamento del diritto di proprietà, ma soltanto di una limitazione dell'impiego di esso: limitazione imposta legittimamente dallo Stato per il bene comune ». Siccome tuttavia si tratta di una delle obiezioni più frequenti e più speciose, a quanto fu detto in precedenza, riteniamo utile aggiungere due interessanti osservazioni degli on.li Gui (d.c) e Roberti (m.s.i.).

ON. GUI: « *Che cosa sono queste disdette per giusta causa e la durata minima garantita, se non il limite al godimento della proprietà, di cui parla l'art. 42 della Costituzione? La permanenza del lavoratore, che dovrebbe essere la regola, comporta l'approfondimento della conoscenza del fondo, la possibilità di fare piani a lunga scadenza ed evita lo sfruttamento di rapina, ma prima di tutto permette di ottenere equi rapporti sociali. Che cosa fa la disdetta per giusta causa, se non evitare ciò che tante volte abbiamo sentito, e cioè che la minaccia della disdetta indiscriminata renda platoniche tutte le disposizioni e tutti i patti, perchè, come dice Leone XIII, « per timore di peggio », il lavoratore può essere indotto ad accettare qualunque patto? » (25).*

ON. ROBERTI: « *Sostanzialmente, qual'è l'oggetto di questa legge? È il regolamento di un rapporto di lavoro, del rapporto di lavoro agricolo nelle sue varie forme. È questo l'oggetto vero e concreto. Quindi, se il disegno di legge lo si vede da quest'angolo visuale, tante norme, che possono sembrare stridenti di fronte al diritto di proprietà, appariranno invece spiegabilissime di fronte al regolamento del rapporto di lavoro.*

« *Infatti, sostanzialmente il rapporto di fittanza agricola, nelle sue varie forme, è composto di due elementi, la cosa e la persona: c'è il godimento della cosa e la prestazione della persona. Ora, con questa regolamentazione, il secondo aspetto prende il sopravvento sul primo, e quindi noi ci troviamo più di fronte a una regolamentazione di rapporto di lavoro che di fronte ad un negozio giuridico, che riguarda la locazione stretta e materiale di una cosa. È questo l'aspetto più suggestivo, direi quasi, di questa legge...*

« *Così, il limite della disdetta non è altro che il riconoscimento del requisito della stabilità, requisito perfettamente lecito nel regolamento dei rapporti di lavoro, ammesso nei rapporti del pubblico impiego, e riconosciuto — entro certi limiti — anche nell'industria, secondo lo stesso Barassi* » (26).

(23) *Il Sole*, 20 febbraio 1955, p. 3.

(24) *Aggiornamenti Sociali*, (marzo) 1955, p. 109 (rubr. 411).

(25) *Camera dei Deputati*, seduta del 21 maggio 1949, p. 8770.

(26) *Camera dei Deputati*, seduta del 23 maggio 1949, p. 8806.

2^a. OBIEZIONE. — L'istituto della giusta causa porta ad una cristallizzazione e ad un ristagno dell'agricoltura italiana, creando una specie di manomorta a vantaggio dei mezzadri ed affittuari attuali.

« L'accusa più grave contro l'istituto della giusta causa — ebbe a dire l'on. SAMPIETRO, durante la discussione del progetto Segni — ci è giunta da un uomo verso cui noi portiamo profonda stima per acume e probità politica, don LUIGI STURZO. Egli, ancora recentemente, ha scritto: "Il disegno di legge Segni crea una specie di manomorta a favore degli attuali mezzadri e affittuari, e chiude la porta agli altri, perchè evita la circolazione contrattuale" » (27).

« [Con l'istituto della giusta causa] — osserva l'on. RIVERA — avverrà un congelamento tale, che nessuno più troverà modo di sistemarsi, e si stabilirà la norma inumana e ingiusta del "chi è dentro è dentro e chi è fuori è fuori". Altro che difesa degli interessi dei lavoratori! » (28).

RISPOSTA. — A questa obiezione rispondono in modo esauriente ed efficace gli onn. Gui (d.c.), Lazzati (d.c.), Bonomi (d.c.) e Sampietro (p.s.i.).

On. GUI: « L'esigenza della circolazione nelle campagne non è così grande come vanno dicendo alcuni, e a tale esigenza provvedono i vari casi o motivi di disdetta, previsti dalla legge. In ogni caso, il problema dell'ascesa sociale dei braccianti non può essere risolto col declassamento dei fittavoli e dei mezzadri, classe benemerita, che tanti servizi ha reso all'agricoltura... » (29).

On. LAZZATI: « Ma che sia alle volte così miracolistica questa legge da far sì, che, una volta promulgata, nessuno più nasca e nessuno più muoia e il processo vitale si fermi: quel processo, per cui si mutano le famiglie coloniche in più o in meno, quel processo, che stabilisce il movimento circolatorio, non artificioso, ma naturale? Io penso che questa legge non abbia questi poteri... » (30).

On. BONOMI: « La legge, così come è fatta, lascerà qualche volta sul fondo anche dei contadini cattivi, perchè ci sono anche dei contadini cattivi; le legge, così come è fatta, potrà in qualche caso danneggiare la produzione, ma se mettiamo su un piatto della bilancia queste conseguenze negative inevitabili e sull'altro piatto le conseguenze positive di quell'aumento di produzione che dà invece il 97% dei contadini, sono sicuro che la bilancia traboccherà dalla parte positiva, e quindi sono sicuro di poter affermare che la giusta causa non danneggia, ma aumenta la produttività... » (31).

On. SAMPIETRO: « [L'accusa che l'istituto della giusta causa blocca la circolazione contrattuale] non ha fondamento. In regime libero, i mezzadri o gli affittuari che, giunti a scadenza del contratto, lasciano il podere, si aggirano (secondo le annate, le zone agrarie e il tipo di azienda), dal 20 al 30%. Le cause del ritiro sono molte, ma si possono raggruppare in cause fondate (morte, migrazione, ritiro dall'attività agricola, dissesti, inadempienza contrattuale, atti illeciti, variazione della capacità lavorativa, mancato accordo del canone).

(27) Camera dei Deputati, seduta del 9 giugno 1949, p. 9123.

(28) Camera dei Deputati, seduta del 17 maggio 1949, p. 8615.

(29) Camera dei Deputati, seduta del 21 maggio 1949, p. 8777.

(30) Camera dei Deputati, seduta del 9 giugno 1949, p. 9149.

(31) Camera dei Deputati, seduta dell'8 giugno 1949, p. 9095.

« Di tutte queste cause fondate, la legge Segni non muta gli effetti che si hanno in regime libero, salvo la variazione di capacità lavorativa per la quale si avanza il timore di non trovare un diverso adattamento alla famiglia che subisce la variazione: timore infondato, perchè da una parte il disposto della legge è alquanto elastico, e dall'altra, più famiglie variano contemporaneamente, e possono subentrare l'una al posto dell'altra. La circolazione dovuta al mancato accordo sul canone viene eliminata con l'adozione dell'equo canone, che è uno dei cardini della legge, che elimina la chiave dello sfruttamento.

« La soppressione delle cause che non hanno fondamento nei rapporti di lavoro, quali il capriccio del padrone, l'avversione politica, l'urto con un amministratore, ecc., non deve essere rammaricata da nessuno, se è sincera la volontà di dar pace, tranquillità e sicurezza a chi lavora... Come si può deplorare la stabilità che si ottiene eliminando l'arbitrio? » (32).

3ª. OBIEZIONE. — L'istituto della giusta causa porta ad un diminuzione della produzione.

On. BASILE: « L'unico mezzo per indurre il mezzadro e il colono a osservare il contratto e a coltivare bene, è la possibilità della disdetta incondizionata. La disdetta condizionata porta molti mezzadri e coloni a lavorare male con danno della produzione » (33).

RISPOSTA. — A questa obiezione rispondiamo, osservando:

a) Di solito avviene proprio il contrario, perchè la maggiore tranquillità e la maggiore stabilità sul fondo, porta il contadino ad affezionarsi maggiormente alla sua terra e al suo lavoro, e questo si traduce in un **aumento di produzione**, anche se non è sempre possibile calcolare con esattezza quanto producono le piccole aziende, perchè molto viene consumato in casa o venduto sul posto, senza particolari controlli.

b) Se si vuole, c'è sempre la possibilità di supplire e **integrare le carenze** delle piccole aziende dei coltivatori diretti, con l'organizzazione di un buon servizio di assistenza tecnica e con l'istituzione di cooperative e di consorzi per la compera delle sementi e dei fertilizzanti, per la vendita dei prodotti, per l'acquisto e l'uso delle macchine, ecc., ecc.

c) Nel valutare una riforma o una innovazione non bisogna guardare soltanto ai suoi aspetti o vantaggi di ordine economico, ma anche a quelli di **ordine morale, politico e sociale**. Ora, se si guarda l'istituto della giusta causa sotto questo punto di vista, il giudizio non può non essere favorevole e positivo, per le forti ragioni, viste sopra.

E' forse utile riportare, a questo proposito, un'osservazione dell'on. Sampietro, che risulta condivisa da parecchi altre Deputati anche democristiani.

« Ci si oppone che lo scopo essenziale della riforma dei contratti agrari deve essere quello economico. Ma questo non è vero, perchè anche la base di una riforma agraria borghese, nella moderna visione politica, deve essere l'elevazione delle condizioni di vita di coloro che lavorano la terra, cioè

(32) Camera dei Deputati, seduta del 9 giugno 1949, pp. 9123-24.

(33) Camera dei Deputati, seduta del 20 maggio 1949, p. 8751.

deve avere come funzione un rinnovamento sociale. Non si può, se riforma deve essere, rifuggire dal fine di creare uno stato giuridico che tenda alla divisione dei frutti, secondo il lavoro prestato da ciascuno. Anche se non fosse possibile un aumento della produzione, la riforma si deve egualmente volere per uno scopo umano. Sarebbe un fatto grave basare la riforma agraria soltanto sul fine di aumentare la produzione, la quale naturalmente ha un limite, raggiunto il quale, se non si fosse determinata pure l'equità sociale, il male che oggi affligge la vita rurale, permarrrebbe. La riforma si dovrebbe fare anche nel caso che la produzione dovesse soltanto mantenersi stabile... » (34).

4^a. OBIEZIONE. — L'istituto della giusta causa è una fonte di litigi senza fine.

On. RIVERA: « Con questi conati demagogici, di cui è intessuto questo progetto di legge Segni, noi distogliamo i lavoratori dai campi per avviarli verso le aule dei tribunali... Ora, io vi domando: avete già pronto questo corpo di giudici cui devolvere il compito di risolvere le diverse questioni, che dalla legge germoglieranno? Passeranno certo anni, e forse decenni, ed intanto le liti avranno abbondantemente avvelenato il lavoro. Voi volete ridurre gli agricoltori a litigare in continuazione, secondo la traccia ed i motivi così bene elencati nel progetto? E trovato il giudice, ci vuole l'avvocato, anzi ce ne vogliono almeno due, uno per ciascuna delle parti... » (35).

RISPOSTA. — Rispondiamo innanzitutto che se si volessero evitare i dissidi e le contese fra gli uomini, bisognerebbe dar bando a tutte le leggi, giacchè ogni legge, creando dei diritti e dei doveri, viene ad aumentare le possibilità e le occasioni di contestazioni e di conflitti.

In secondo luogo osserviamo che l'istituto della giusta causa potrebbe essere « un semenzaio di conflitti », se non si potessero determinare con precisione i casi o i motivi in cui può o non può aver luogo la disdetta. Ma siccome tali casi e tali motivi sono (o possono essere) chiaramente definiti nel progetto di riforma, il timore che la nuova legge sia per essere una fonte di conflitti senza fine, deve dirsi privo di solido fondamento, e quindi insufficiente per escludere l'adozione di un istituto così importante come quello della giusta causa.

In terzo luogo rileviamo che non ci deve recare sorpresa se all'inizio sorgerà qualche difficoltà e incertezza nell'interpretazione o nell'applicazione della nuova legge. E' un fenomeno che avviene quasi sempre, quando si tratta di istituti giuridici nuovi, che vanno collaudati dall'esperienza.

« Quando si crea una sagoma nuova — osserva l'on. ROBERTI — una sagoma in cui viene a plasmarsi la materia rovente di nuovi rapporti economici e sociali, è proprio attraverso la casistica giurisprudenziale che si verranno, dopo un certo periodo di tempo, a creare quelle stabilizzazioni e quelle cristallizzazioni che sono auspicabili in questo campo » (36).

5^a. OBIEZIONE. — L'istituto della giusta causa è completamente inutile, perchè già ora i casi di disdetta sono rarissimi.

(34) Camera dei Deputati, seduta del 9 giugno 1949, p. 9118.

(35) Camera dei Deputati, seduta del 17 maggio 1949, p. 8613.

(36) Camera dei Deputati, seduta del 23 maggio 1949, p. 8867.

« Non è vero — scrive RUSTICUS — che prima della prima guerra mondiale i mezzadri vivessero sotto lo spavento della disdetta, perchè è statisticamente provato che il loro numero era minimo... essendo un danno anche per il proprietario perdere un buon contadino » (37).

RISPOSTA. — A questa obiezione è facile osservare:

a) la legge della riforma dei contratti agrari non riguarda la situazione di "prima della prima guerra mondiale", ma quella presente e futura;

b) che se già ora i proprietari non disdegnano i loro contadini, se non rarissimamente e per motivi veramente gravi e ragionevoli, non sembra giustificata tanta loro opposizione ad una legge che in fondo non farebbe che riconoscere e confermare uno stato di cose già in atto.

6^a. OBIEZIONE. — L'istituto della giusta causa crea una posizione di privilegio per i contadini, a danno dei proprietari.

Un altro appunto si fa alla norma della disdetta. Essa impone un vincolo soltanto al concedente, mentre l'affittuario, il mezzadro e il partecipante, alla scadenza del contratto, con i debiti preavvisi, possono lasciare liberamente il fondo (38).

RISPOSTA. — A noi sembra che l'istituto della giusta causa non crei, ma elimini lo stato di privilegio che attualmente esiste nel settore agricolo.

Chi può dire, infatti, che proprietari e contadini, nelle trattative per la stipulazione o il rinnovo del contratto di affitto o di mezzadria, si affrontano su un piede di assoluta parità? La scarsità di terra e la sovrabbondanza di popolazione e di manodopera di cui soffre la nostra agricoltura, nonchè le maggiori risorse economiche, di cui dispone ordinariamente il proprietario, molte volte non pongono forse i nostri contadini in uno stato d'inferiorità, costringendoli ad accettare « per timore di peggio », come dice Leone XIII, le condizioni, più o meno giuste (o ingiuste), che vengono loro imposte dalla controparte?

Per eliminare questa disparità di posizioni ed instaurare quella reale uguaglianza delle parti, che è « conditio sine qua non » perchè la discussione e l'approvazione di un contratto possa dirsi ed essere veramente libera, interviene la legge sui contratti agrari, con l'istituto della giusta causa: legge e istituto che rimediano a quello stato di debolezza e d'inferiorità in cui si trova il contadino a causa delle sue necessità ed insufficienze di carattere economico.

Questo intervento della legge in favore della parte più debole non è un atto unilaterale ed arbitrario, ma un preciso dovere dell'autorità pubblica. « Lo Stato — dice Leone XIII — nel tutelare i diritti dei cittadini, deve avere riguardo ai deboli e ai poveri. Il ceto dei ricchi, forte per se stesso, abbisogna meno della pubblica difesa: le masse popolari che mancano di sostegno proprio, hanno spesso la necessità di trovarlo nello Stato » (39).

D'altra parte se si conferisse ai proprietari la facoltà di obbligarne il proprio contadino a rimanere sul fondo contro la sua volontà,

(37) *Il Corriere della Sera*, 7 gennaio 1955, p. 1.

(38) *Civ. Catt.*, 1955, I, 183.

(39) LEONE XIII, *Rerum Novarum*, n. 20, in I. GIORDANI, *op. cit.*, p. 147.

si verrebbe a instaurare una nuova forma di **servitù della gleba**, che ci sembra assolutamente inaccettabile, perchè assolutamente incompatibile con la dignità della persona umana e col grado di evoluzione sociale raggiunto dall'umanità.

7ª. **OBIEZIONE.** — **L'istituto della giusta causa, come tutti gli altri punti della riforma dei contratti agrari, deve essere discusso e deciso non dallo Stato, ma dalle organizzazioni sindacali.**

In questo senso si sono pronunciati il MSI (40), la CISNAL (41) e il prof. SERPIERI (Rusticus) (42). Quest'ultimo tornò più volte su questo problema, mostrando sempre una decisa avversione a che lo Stato interferisca nella questione dei contratti agrari, perchè « *quando la discussione avviene in sede politica, è la forza politica che decide, e le ragioni economiche... diventano secondarie: v'è una parte che vince, e una parte che perde e si sente sopraffatta* » (43).

RISPOSTA. — E' certo che normalmente i rapporti di lavoro devono essere regolati direttamente e liberamente dalle parti interessate o dalle associazioni che le rappresentano. Ma è anche certo che « nel dibattito la parte del leone, è quella di colui che è economicamente più forte », per cui, in certi casi, si rende non solo utile, ma necessario l'intervento dello Stato e della legge. « *Entre le pauvre et le riche — dice Lacordaire — c'est la liberté qui opprime, et la loi qui affranchit* » (44).

Che la riforma dei contratti agrari secondo il progetto Segni sia uno di quei casi in cui si richiede l'intervento della legge, lo sta a dimostrare l'**opposizione e la lotta accanita**, fatta fin dagli inizi contro la riforma stessa.

« La classe terriera — osservava nel 1949 l'on. SAMPIETRO — intuì le finalità trasformatrici della legge Segni, ha scatenato una campagna avversa, come raramente si è visto. Qui dentro (nel Parlamento) si è gridato: « *Ci vogliono succhiare l'uovo!* » (ossia, ci vogliono togliere la sostanza del diritto di proprietà, lasciandocene solo le apparenze) (45).

L'on. **Bonomi**, denunciata « la campagna di stampa (che molte volte ha associato tecnici dell'estrema destra con tecnici dell'estrema sinistra) contro la legge Segni e contro l'istituto della giusta causa », soggiunge:

« *Si è arrivati a questo punto, che, giorni fa, in una discussione, una persona ha tirato fuori la rivoltella di tasca e ha detto: "Se io avessi davanti il Ministro Segni, scaricherei la rivoltella..." Si direbbe che la giusta causa per tanti proprietari è diventata il pericolo pubblico numero UNO, un pericolo più grande del pericolo comunista* » (46).

La **ripresentazione della legge** sotto la nuova legislatura ha provocato l'immediata ricostituzione di tutte le attività del **fronte di**

(40) *Lotta Politica*, 17 febbraio 1955, p. 4.

(41) *Azione sindacale*, 15 febbraio 1955, p. 4.

(42) *Il Corriere della Sera*, 30 aprile 1954, p. 1.

(43) *Ibidem*, 7 gennaio 1955, p. 1.

(44) *Civ. Catt.*, 1955, I, p. 179.

(45) *Camera dei Deputati*, seduta del 9 giugno 1949, p. 9121.

(46) *Camera dei Deputati*, seduta dell'8 giugno 1949, p. 9094.

opposizione, già così battagliero ed attivo sotto la legislatura precedente. Ne sono sintomo la presentazione della proposta di legge Ferrari (47), la intensa campagna di stampa (48) e le aperte riserve ed ostilità delle forze di destra — monarchiche (49), liberali (50) e democristiane (51) — contro i punti più caratteristici e innovatori della legge Segni, anche nella formulazione mitigata del **compromesso Scelba** (52), la netta opposizione della Confagricoltura [affiancata dalla Confindustria (53)] al compromesso Scelba e al principio dell'**indennizzo**, da essa considerato come « un ingiusto e immorale premio ai peggiori coloni e uno dei tanti principi di diritto feudale, che la riforma dei contratti agrari vuole introdurre nella nostra legislazione » (54).

In questa **irriducibile opposizione tra le due parti**, non si può ragionevolmente pensare o chiedere di rimettere la soluzione del problema alle associazioni sindacali, a meno che non si voglia, con questo mezzo, **rimandare o impedire l'attuazione della riforma**, e conservare ed aumentare quelle cause di divisione e di contrasto che turbano profondamente la vita delle nostre campagne. Per questo, il Governo e i partiti di centro hanno fatto bene a rinunciare al tentativo, suggerito da qualcuno, di affidare la soluzione della spinosa controversia dei patti agrari alle categorie interessate (55), perchè tale tentativo non avrebbe salvato, ma peggiorato la situazione.

* * *

Ci sembra che gli argomenti portati nel nostro articolo e le risposte date alle obiezioni degli avversari dimostrino efficacemente la **piena legittimità** dell'istituto della giusta causa permanente, per cui solo **gravi ragioni di forza maggiore** possono giustificare compromessi od accordi che ne ritardino la piena approvazione ed applicazione (56): **compromessi od accordi**, i quali, come osserva l'on. Bonomi, « anche se approvati dal Parlamento », vanno considerati **non come soluzioni definitive, ma come tappe verso la piena attuazione della giustizia sociale** (57).

Antonio Toldo

(47) *Il Sole*, 21 maggio 1954, p. 4.

(48) *Il Sole*, 7 dic. 1954, p. 1; 9 gennaio 1955, p. 1; 15 gennaio 1955, p. 3; 25 gennaio 1955, p. 1; *Industria Lombarda*, 11 dic. 1954, p. 1; *Il Corriere della Sera*, 30 aprile 1954, p. 1; 1 dic. 1954, p. 1; 7 gennaio 1955, p. 1; ecc.

(49) *La Patria*, 2 nov. 1954, p. 5; 17 e 25 febbraio 1955, p. 1; *Il Sole*, 24 febbraio 1955, p. 1.

(50) *Il Sole*, 28 ottobre 1954, p. 1; 25 nov. 1954, p. 2; 15 gennaio 1955, p. 2; 1 febbraio 1955, p. 2; 15 febbraio 1955, p. 7; 20 febbraio 1955, p. 1.

(51) *Realtà politica*, 5 febbraio 1955, p. 1.

(52) *Il Corriere della Sera*, *Il Sole*, 13 febbraio 1955, p. 1.

(53) *Ibidem*, 15 febbraio 1955, p. 7; *Il Sole*, 15 febbraio 1955, p. 1.

(54) *Il Sole*, 15, 17, 20 febbraio 1955, p. 1; *Il Popolo* di Milano, 19 marzo 1955, p. 1.

(55) *Il Corriere della Sera*, 7 gennaio 1955, p. 1.

(56) Cfr. *Aggiornamenti Sociali*, (marzo) 1955, pp. 135-136 (rubr. 411).

(57) *Il Coltivatore*, 26 febbraio 1955, p. 1.